

## Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa *in qualsiasi forma*<sup>1</sup>, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

---

<sup>1</sup> Si veda anche l'art. 21